



*Misc. B. 7*



# REGOLAMENTO

DELLA

Commissione Amministrativa del Pio Istituto di S. Spirito


ED

OSPEDALI RIUNITI DI ROMA



ROMA  
TIPOGRAFIA DITTA L. CECCHINI

1899



# REGOLAMENTO

DELLA

Commissione Amministrativa del Pio Istituto di S. Spirito


ED

OSPEDALI RIUNITI DI ROMA



R O M A  
TIPOGRAFIA DITTA LUDOVICO CECCHINI

1899



# REGOLAMENTO

DELLA

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DEL PIO ISTITUTO DI S. SPIRITO

ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

---

## TITOLO I.

**Della Commissione Amministrativa.**

CAPO I.

*Della Commissione.*

Art. 1.

La Commissione Amministrativa del Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma invigila affinché siano fedelmente osservate le prescrizioni dello Statuto organico e del presente Regolamento, come pure quelle dei Regolamenti speciali.

Art. 2.

La Commissione delibera:

a) sulla nomina e sul licenziamento degli impiegati tecnici ed amministrativi e su quella degli ecclesiastici alle sedi di patronato dell'Istituto;

b) sui bilanci, sui consuntivi, sui prelevamenti sul fondo di riserva e sugli storni da capitolo a capitolo a proposta del Presidente; -

c) sulle transazioni e sui contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e sull'accettazione o rifiuto di lasciti o doni;

d) sulle locazioni e conduzioni di fondi urbani per un tempo maggiore di tre anni e dei fondi rustici per qualunque durata;

e) sugli appalti di cose od opere, il cui valore complessivo superi le L. 500;

f) sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio;

g) sulle affrancazioni di rendite e di prestazioni passive;

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti, che sono propri dell'Amministrazione ospitaliera, e che non sono attribuiti al Presidente.

## CAPO II.

### *Delle alunanze della Commissione.*

#### Art. 3.

La Commissione si aduna ordinariamente almeno due volte al mese o, quando occorra, straordinariamente dietro invito del Presidente o su domanda sottoscritta da due Commissari.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di cinque membri compreso il Presidente. In seconda convocazione basta il numero di tre intervenuti.

Art. 4.

I componenti la Commissione non possono prendere parte a deliberazioni riguardanti interessi loro propri o dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile. Similmente non possono prender parte direttamente o indirettamente a contratti di locazione, di esazione o di appalti, che si riferiscono agli ospedali; come neppure a deliberazioni riguardanti interessi di altri istituti da essi dipendenti ed estranei alla pia opera della ospitalità romana.

Art. 5.

Gli inviti contengono l'ordine del giorno delle materie da discutersi. Sono trasmessi 48 ore prima delle adunanze ordinarie o quanto prima possibile per le straordinarie.

I Commissari, che non possono intervenire, ne avvertiranno in tempo il Presidente.

Art. 6.

Quando siavi il numero dei Commissari voluti dall'art. 3, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Se, trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'invito, manchi il numero legale, il Presidente dichiara che la seduta non ha luogo, e fa registrare nel processo verbale i nomi di quei Commissari, che non abbiano giustificato la loro assenza.

Art. 7.

Il Presidente assente o impedito è surrogato dal membro più anziano di elezione: in caso di contemporanea elezione dal più anziano di età.

Art. 8.

Dichiarata aperta la seduta, si legge il processo verbale della seduta precedente e dopo approvato o fattevi le necessarie rettificazioni e trascritto in apposito registro sarà firmato a norma di legge.

Art. 9.

Le materie si discutono secondo l'ordine del giorno, che può invertirsi per deliberazione della Commissione.

Art. 10.

Le proposte, che i singoli Commissari volessero presentare, devono essere formulate e trasmesse al Presidente, che le iscriverà all'ordine del giorno della più prossima o della susseguente seduta.

Art. 11.

La Commissione può rimettere allo studio di uno o più Commissari quegli affari, che per la loro importanza richiedono molta ponderazione.

Lo stesso può fare il Presidente innanzi di porre un argomento all'ordine del giorno.

Art. 12.

L'autore di una proposta o di un emendamento può sempre ritirarlo prima della votazione, ma un altro Commissario può riprenderlo a nome proprio.

Art. 13.

Il Presidente dirige la discussione, e quando riconosca che è esaurita, pone in votazione le proposte.

Art. 14.

Nelle questioni complesse non può negarsi la divisione.

Art. 15.

Le risoluzioni si prendono a maggioranza di voti. La parità di suffragi esclude la proposta.

Art. 16.

La votazione è segreta :

- a) nelle deliberazioni concernenti persone ;

b) nella distribuzione degli uffici fra i componenti la Commissione;

c) nelle nomine, nelle promozioni e nelle punizioni dei componenti la famiglia amministrativa e sanitaria;

d) nel giudicare sui ricorsi contro le disposizioni ed i decreti del Presidente.

Negli altri casi la votazione è palese.

#### Art. 17.

Eccetto il caso di errore di fatto o di ricorso degli interessati, una proposta, sulla quale abbia deliberato la Commissione, non può esser messa nuovamente all'ordine del giorno durante l'anno, se non dietro richiesta di tre Commissari.

#### Art. 18.

I processi verbali sono redatti dal Segretario Generale, e debbono riassumere le discussioni e indicare il risultato della votazione sopra ciascuna proposta.

#### Art. 19.

Ogni Commissario, eccetto il caso di votazione segreta, ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

## CAPO III.

*Delle Giunte di vigilanza per i servizi igienico-sanitari e disciplinari e per i servizi amministrativi.*

## Art. 20.

Oltre la Giunta di vigilanza per i servizi igienico-sanitari e disciplinari costituita ai termini dello speciale Regolamento igienico-sanitario, è istituita una Giunta di vigilanza per i servizi amministrativi, ed è composta del Presidente della Commissione e di due Commissari eletti dalla Commissione medesima.

I Commissari si rinnovano ogni anno, e possono essere rieletti.

Le riunioni della Giunta hanno luogo quando lo creda il Presidente, e sono assistite dal Segretario Generale per la redazione dei verbali.

## Art. 21.

Appartiene alla Giunta:

a) di proporre al Presidente della Commissione quei provvedimenti d'ordine amministrativo ed economico, che giudicherà nell'interesse dell'Amministrazione;

b) di riferire sugli affari, che dal Presidente le saranno deferiti;

c) di rivedere i conti delle rendite de' fondi, del pagatore e dell'economato;

d) di dare il suo parere sti Regolamenti speciali amministrativi;

e) di dare il suo parere sopra i lavori di manutenzione degl' immobili dell'Istituto.

Art. 22.

Il Presidente può delegare ad uno dei componenti la Giunta di vigilanza la direzione di alcuni servizi speciali dell'Amministrazione.

CAPO IV.

*Del Presidente.*

Art. 23.

Il Presidente della Commissione regge l'Amministrazione del Pio Istituto in rappresentanza della Commissione medesima a termini dell'art. 8 dello Statuto.

---

## TITOLO II.

## Del Segretario Generale e degli Uffici.

## CAPO I.

*Del Segretario Generale.*

## Art. 24.

L'Amministrazione ha un Segretario Generale, che è il Capo degli Uffici amministrativi.

## Art. 25.

Il Segretario Generale è nominato dalla Commissione per titoli, anche senza concorso, e può essere scelto all'infuori del personale d'organico dell'Amministrazione.

## Art. 26.

Il Segretario Generale assiste alle adunanze della Commissione, e redige i processi verbali. È sotto la dipendenza del Presidente, e disimpegna tutti quegli affari d'ufficio, che questi crederà affidargli.

## CAPO II.

*Degli Uffici.*

## Art. 27.

La Segreteria Generale tiene i registri seguenti :

a) registro di protocollo per la registrazione delle corrispondenze in arrivo e in partenza e degli altri atti inerenti alla gestione amministrativa, economica e contabile ;

b) rubrica alfabetica divisa per materie per agevolare la ricerca degli atti ;

c) registro cronologico delle deliberazioni della Commissione ;

d) repertorio degli atti privati soggetti alla registrazione.

## Art. 28.

I documenti sono conservati in posizioni divise in più serie secondo gli affari, ai quali si riferiscono.

## Art. 29.

Il presente Regolamento entrerà in vigore appena approvato dall'autorità tutoria.

Letto ed approvato dalla Commissione degli Ospedali riuniti di Roma nell'adunanza dei 20 giugno 1899.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
AUGUSTO SILVESTRELLI.

*I Commissari:*

BACCELLI GUIDO	GIULIANI CAMILLO
BALESTRA GIACOMO	KAMBO COLINO
CARANCINI ALESSANDRO	TAMI ANTONIO
DURANTE FRANCESCO	TORLONIA AUGUSTO

N. 35413 Div. 2.<sup>a</sup>

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa  
in seduta dell'8 agosto 1899.

Roma, 16 agosto 1899.

*Per il Prefetto Presidente*  
**Ricci Gramitto.**



*Reg. D'Imp. N. 628.*

